



COMUNE
DI CERVIA

**SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO**

Proposta n. 166 del 08/04/2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 151 del 08/04/2026

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- MODIFICA REGOLAMENTAZIONE IN VIALE FORLI' N. 8**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con l'atto n. 38 del 04/03/2025 e ss.mm.ii., la Giunta Comunale ha adottato alcune misure per gestire le occupazioni di suolo pubblico al fine di sostenere lo sviluppo economico, fra le quali la possibilità di occupare gli stalli di sosta e/o le "banchine stradali" che a fronte di installazione di pedane in legno, opportunamente segnalate e attrezzate, possono essere adibite a spazi sicuri per il posizionamento di tavoli;

Vista la Delibera del Commissario assunta con i poteri di Giunta Comunale n. 44 del 26/03/2026 relativa alle disposizioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;

Vista l'Ord. n. 623 del 16/12/2024 e ss.mm.ii., per la regolamentazione della sosta a pagamento in base a quanto dettato dalla Delibera di Giunta Comunale n. 253 del 10/12/2024;

Vista l'Ord. n. 112 del 20/03/2026, successive modifiche e integrazioni, che istituisce sul Viale Forlì "ZONA A TRAFFICO LIMITATO STAGIONALE 1", ovvero che consente il transito ai soli mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di emergenza;

Vista l'Autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico Prot. n. 20443 del 31/03/2026, per l'attività presente in Viale Forlì n. 8 denominata "BELLA VITA";

Dato atto che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi come previsto da:

– Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 6bis, introdotto dall'art. 1, co. 41 della L. 6 novembre 2012 n. 190;

– Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 art. 53, co. 14, come modificato dall'art. 1 co. 42, lettere h) ed i) della legge 6 novembre 2012 n. 190;

– DPR 16 aprile 2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"; art. 3, co. 2, art. 6, co. 1 e 2, art. 7, co. 1, art. 13, co. 3, art. 14, co. 2 e 3;

Visti:

– il Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con atto di C.C. n. 1/2013 e modificato con atto di C.C. n. 1/2018;

– l'art.107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

– l'art.3, comma 4 della L. 241/90;

- il D.L.vo n. 285 del 30.04.92 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l’esecuzione del citato Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ss.mm.ii.;

ORDINA

di istituire le seguenti regolamentazioni:

Periodo: dalla data di pubblicazione della presente fino al 31 Ottobre 2026

“Banchina stradale”

Sul **Viale Forlì** trasformazione di mq. 16,30 su cui insistono **due stalli** per la sosta dei veicoli posti sul lato sud in corrispondenza del civico n. 8;

ORDINA INOLTRE

- che nel periodo di validità dell’ordinanza, la stessa produca i propri effetti, in merito alla regolazione della viabilità, solo dal momento in cui è esposta la segnaletica stradale e fino al ripristino della normale segnaletica permanente;
- di sospendere, per il periodo e per la superficie citata nell’Autorizzazione Prot. n. 20443 del 31/03/2026, le regolamentazioni di cui all’Ord. n. 623 del 16/12/2024 e ss.mm.ii.;

DISPONE

- Che la presente Ordinanza sia consegnata, a cura dell’ufficio competente, direttamente all’intestatario dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciata con Prot. n. 20443 del 31/03/2026, con l’intesa che lo stesso rimarrà l’unico responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all’Ente proprietario della strada stessa per effetto di quanto autorizzato;
- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico con l’apposizione dei segnali stradali a cura degli autorizzati alla occupazione di suolo pubblico;
- Sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge;

COMUNICA

- che è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del DPR n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti;
- avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente il ricorso giurisdizionale, nelle seguenti forme: Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’Ordinanza; Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del DPR 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima data, in alternativa al ricorso al TAR.

Il Dirigente

Stefano Bottari / InfoCert S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate